



Federazione Italiana
Minigolf

F. I. M g.

STATUTO

Indice

TITOLO I COSTITUZIONE FINALITA' SEDE	4
Art. 1- Costituzione	4
Art. 2 - Fini istitutivi	4
Art. 3 - Sede e Durata	5
Art. 4 - Normative Federali	5
TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI	6
Art. 5 - Affiliati	6
Art. 6 - Diritti degli affiliati	7
Art. 7 - Riaffiliazione	7
Art. 8 - Tesserati	8
Art. 9 - Doveri degli Affiliati e dei Tesserati	8
Art. 10 - Diritti dei Tesserati	9
Art. 11 – Tesseramento, durata e cessazione	9
Art. 12 - Rappresentanti degli Atleti e rappresentanti dei Tecnici	10
TITOLO III ORDINAMENTO FEDERALE	11
Art. 13 - Organi e strutture Federali	11
CAPO I ORGANI CENTRALI	12
Art. 14 - Assemblea Nazionale: composizione, convocazione e diritto di voto	12
Art. 15 - Validità delle Assemblee Nazionali	13
Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva	14
Art. 17 - Votazioni nelle Assemblee	14
Art. 18 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali	15
Art. 19 - Il Presidente Federale	16
Art. 20 - Il Consiglio Federale: composizione	18
Art. 21 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni	19
Art. 22 - Competenze del Consiglio Federale	19
Art. 23 - Decadenza del Consiglio Federale	21
Art. 24 - Integrazione del Consiglio Federale	21
Art. 25 - Il Consiglio di Presidenza	22
Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	22
Art. 27 – Il Presidente Onorario	23
Art. 28 – I Soci Onorari	23
CAPO II <i>ORGANI PERIFERICI</i>	24
Art. 29 - L'Assemblea Regionale	24
Art. 30 - Competenze assemblee Regionali	25
Art. 31 - Il Comitato Regionale	25
Art. 32 - Il Presidente del Consiglio Regionale	26
Art. 33 - Il Delegato Regionale	26
Federazione Italiana Minigolf – Statuto	2

CAPO III <i>ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI</i>	27
Art. 34 - Principi della Giustizia sportiva	27
Art. 35 - Organi di Giustizia	29
Art. 36 - Procura Federale	30
Art. 37 - Commissione Federale di Garanzia	30
Art. 38 - Amnistia	31
Art. 39 - Indulto	31
Art. 40 - Vincolo di giustizia	32
Art. 41 - Arbitrato Federale	32
CAPO IV ALTRE STRUTTURE FEDERALI	33
Art. 42 - Centro Studi	33
Art. 43 - Il Segretario Generale	33
TITOLO IV CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE – ELEGGIBILITÀ	34
Art. 44 - Requisiti per ricoprire le cariche federali	34
Art. 45 - Presentazione delle candidature	34
Art. 46 - Incompatibilità	35
Art. 47 - Commissioni e Consulenze	36
TITOLO V PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO	36
Art. 48 - Patrimonio	36
Art. 49 - Esercizio finanziario	36
Art. 50 - Gestione finanziaria	36
TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	37
Art. 51 - Anno Sportivo Federale	37
Art. 52 - Modifiche dello Statuto	37
Art. 53 - Scioglimento della FIMg	38
Art. 54 - Disposizione di attuazione	38
Art. 55 - Disposizioni transitorie e finali	38

TITOLO I

COSTITUZIONE FINALITA' SEDE

Art. 1- Costituzione

1. La Federazione Italiana Minigolf (FIMg) è costituita dalle Associazioni e Società che svolgono attività Sportiva del Minigolf ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.
2. La FIMg è associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che mira ad ottenere il riconoscimento in qualità di disciplina sportiva associata da parte del CONI e del CIP che si attiene al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e pari opportunità. La FIMg svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella carta olimpica ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. La FIMg è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
3. L'ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna; gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI e del CIP e come tale è l'unico Organismo autorizzato a regolare il Minigolf italiano nel territorio nazionale e a rappresentare il minigolf in campo internazionale.
4. La FIMg svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, del CIP e della IPC.
5. Inoltre la FIMg aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive antidoping del CONI e del CIP, fermi tutti gli ulteriori obblighi che la FIMg riterrà opportuno stabilire in materia per rendere le norme di cui sopra aderenti al Minigolf.
6. La FIMg è affiliata a WMF (World Minigolf Sport Federation), EMF (European Minigolf Sport Federation).
7. La FIMg promuove e favorisce ogni azione ed iniziativa utile all'abbattimento di tutte le barriere e forme di discriminazione inerenti il genere e la disabilità.

Art. 2 - Fini istitutivi

1. La FIMg ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, e sviluppo delle discipline indicate nel precedente articolo 1) nel territorio nazionale promuovendone lo sviluppo amatoriale ed agonistico, finalizzato anche all'attività internazionale.

2. La FIMg per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali provvede:

- a) ad attuare programmi di formazione degli Atleti e dei Tecnici;
- b) a coordinare, sul territorio, le iniziative a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, inerenti le discipline di cui al precedente art. 1;
- c) a favorire, propagandare e sviluppare l'esercizio delle discipline di cui al precedente art. 1 anche per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto della persona e della sua integrità fisica e morale;
- d) collaborare con le istituzioni scolastiche per la diffusione del minigolf;
- e) a promuovere attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e culturali;
- f) a promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni e gruppi di persone che, in Italia ed all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- g) a mantenere il rapporto di massimo rispetto tra l'esercizio sportivo e l'ambiente naturale nel quale si svolge;
- h) a tutelare la salute degli Atleti, prevenendo e reprimendo l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico – sportive.

3. La FIMg è la sola Federazione atta disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale, di cui alle lettere precedenti dell'art. 1. La FIMg svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività.

Art. 3 - Sede e Durata

- 1. La FIMg ha sede in Vergiate, via Cusciano 2 e la sua durata è illimitata.
- 2. Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la FIMg si avvale di strutture territoriali così come previsto dal presente Statuto.

Art. 4 - Normative Federali

- 1. L'attività della FIMg è disciplinata:
 - a) dal presente Statuto;
 - b) dal regolamento organico;
 - c) dai regolamenti di gioco;
 - d) dal regolamento di giustizia;
 - e) dal regolamento di amministrazione e contabilità;
 - f) dal regolamento degli Ufficiali di Gara.
- 2. Regolamenti Federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale.

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

Art. 5 - Affiliati

1. Le Associazioni e Società che hanno come fine quello di praticare gli sport indicati all'art. 1 del presente Statuto, per poter svolgere la propria attività devono richiedere ed ottenere l'affiliazione alla FIMg; queste saranno iscritte nell'apposito Albo dal quale dovrà risultare, oltre l'apposito codice, anche l'anzianità di iscrizione ed il rappresentante pro-tempore e la Sede legale.
2. Le Associazioni e le Società che richiedono l'affiliazione alla FIMg non debbono avere scopo di lucro e debbono essere costituite da non meno di tre tesserati.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti all'atto della richiesta di affiliazione deve essere depositato presso la Segreteria FIMg l'atto costitutivo e lo Statuto della Società. Lo Statuto deve uniformarsi ai requisiti ed ai parametri previsti dall'art. 90, comma 17 e ss., della L. 289/02 ss.mm.ii., ed essere redatto sulla base del principio di democrazia interna.
4. Lo Statuto deve riportare l'impegno di esercitare l'attività con lealtà sportiva, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
5. Lo Statuto deve altresì prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIMg.
6. Qualora le Società fossero costituite sotto forma di S.p.A. o S.r.l., gli Statuti e gli Atti costitutivi devono espressamente prevedere, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione e riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro ed il reinvestimento di eventuali utili nell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
7. Lo Statuto e le eventuali modifiche dovranno essere approvate dalla Giunta Nazionale del CONI (solo a seguito di riconoscimento CONI) o, se delegato, dal Consiglio Federale.
8. Le Associazioni e Società, sono di seguito indicati con la denominazione comune di Affiliati.
9. Tutti gli Affiliati cessano di far parte della FIMg nei seguenti casi:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento volontario;
 - c) mancata riaffiliazione annuale;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdite dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;

- e) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;
- f) radiazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia;
- g) inattività sportiva per due stagioni sportive consecutive; in tale ipotesi la Società dovrà affiliarsi ex novo perdendo l'anzianità fino allora maturata.

10. La cessazione di appartenenza alla FIMg comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

11. In caso di cessazione, le Società devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIMg e agli altri affiliati delle stesse ed i componenti dell'ultimo Consiglio Federale sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Gli ex dirigenti delle società morose e cessate non potranno far parte della dirigenza di altre società fintanto che i debiti delle società cessate non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione.

12. Tutti gli Affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata e/o comunicare ufficialmente, ad ogni effetto di legge, l'indirizzo del domicilio eletto cui sarà spedita ogni comunicazione ufficiale. Gli Affiliati dovranno comunicare ogni successivo mutamento di entrambi.

Art. 6 - Diritti degli affiliati

1. Gli Affiliati sono titolari del diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee Federali;
- b) di un voto purché abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 24 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita con la partecipazione ad almeno due gare iscritte nel calendario federale di specialità ed in regola con le quote dovute e che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi all'attività ufficiale della Federazione;
- c) di partecipare all'attività sportiva;
- d) di partecipare a tutte le attività Federali;
- e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIMg.

Art. 7 - Riaffiliazione

1. Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 8 - Tesserati

1. Fanno parte e sono tesserati alla FIMg:
 - a) i Dirigenti Federali;
 - b) i Dirigenti sociali;
 - c) i Medici;
 - d) gli Atleti;
 - e) gli Ufficiali di Gara;
 - f) i Tecnici;
 - g) i Presidenti Onorari il cui tesseramento decorre dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale;
 - h) i soci ed i tesserati onorari e benemeriti;
 - i) gli altri eventuali soggetti che svolgono attività nell'ambito della Federazione.
2. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi per oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIMg.
3. Il tesseramento delle persone di cui alle lettere b, c, d, g, decorre dall'accettazione della domanda di affiliazione e riaffiliazione.
4. Il tesseramento dei Medici e dei Tecnici che non siano soci di affiliati decorre dall'inquadramento nei rispettivi ruoli.
5. Il tesseramento dei Dirigenti Federali decorre dalla nomina o dall'elezione, quello degli Ufficiali di gara dall'inquadramento nei ruoli federali.
6. Gli Atleti possono essere distinti in categorie, sia maschili che femminili, nonché in categorie di merito e categorie giovanili secondo i criteri stabiliti nei regolamenti di gioco di ciascuna disciplina sportiva approvati dal Consiglio Federale.
7. Alle Atleti madri è garantita la posizione sportiva in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro nell'attività agonistica entro i sei mesi successivi al parto.
8. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi delle vigenti normative, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con le specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 9 - Doveri degli Affiliati e dei Tesserati

1. Tutti gli affiliati ed i tesserati della FIMg sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, i principi di lealtà e correttezza sportiva ed a osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate

e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli Organi della FIMg accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio.

2. Essi devono, inoltre, rispettare le regole del dilettantismo emanate dal CIO, le norme emanate dal CONI, nonché le norme stabilite in materia dalla FIMg nei Regolamenti e Carte Federali.
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale.
4. Gli Atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Gli affiliati ed i tesserati della FIMg che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni emanate dalla stessa FIMg, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare, secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 10 - Diritti dei Tesserati

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare, se in possesso dei prescritti requisiti, all'attività federale;
 - b) indossare la divisa sportiva federale osservando le disposizioni emanate in materia dalla FIMg;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare all'elezione dei rispettivi rappresentanti alle Assemblee se in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 11 – Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere e per rinnovare il tesseramento nonché le modalità di svincolo sono demandate al Regolamento organico.
2. Il tesseramento ha validità di un anno con decorrenza 1° Gennaio - 31 Dicembre di ogni anno.
3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
4. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento

dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.

5. Il tesseramento cessa:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento stesso;
- b) per radiazione o ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di giustizia;
- c) nei casi previsti dall'art 5 comma 9;
- d) per dimissioni e/o mancato rinnovo della tessera.

Art. 12 - Rappresentanti degli Atleti e rappresentanti dei Tecnici

1. Alle assemblee federali elettive (ordinarie e straordinarie) ed a quelle straordinarie, centrali intervengono con diritto di voto, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, in attività, eletti secondo le normative dei successivi comma 2 e 3. L'elettorato è riconosciuto equamente alle Atlete e agli Atleti e ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività.
2. I rappresentanti degli Atleti sono eletti dalle assemblee regionali, appositamente convocate alle quali hanno diritto di partecipare tutti gli Atleti aventi diritto a voto, in numero pari al 20% delle società affiliate nella provincia aventi diritto a voto con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il rappresentante dei Tecnici è eletto dall'assemblea regionale, appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Tecnici aventi diritto a voto, in numero pari al 10% delle società affiliate nella provincia aventi diritto a voto con arrotondamento all'unità superiore.
4. Le Assemblee di cui ai commi 2, 3, devono svolgersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della relativa assemblea nazionale o periferica, secondo le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 15.
5. A cura della Segreteria Federale verrà inviato al Presidente o Delegato Regionale apposito elenco degli Atleti e Tecnici tesserati aventi diritto di voto in ogni ambito regionale.
6. La FIMg si avvarrà delle strutture territoriali per il coordinamento delle Assemblee regionali stesse, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.

TITOLO III

ORDINAMENTO FEDERALE

Art. 13 - Organi e strutture Federali

1. Per il proprio funzionamento la FIMg prevede l'istituzione di Organi Centrali, Strutture Territoriali, Organi di Giustizia, altri Organi e altre Strutture:
 - a) Organi Centrali
 - l'Assemblea Nazionale;
 - il Consiglio Federale;
 - il Presidente Federale;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Segretario Generale;
 - b) Strutture territoriali
 - l'Assemblea Regionale;
 - il Comitato Regionale;
 - il Presidente Regionale;
 - il Delegato Regionale;
 - c) Organi di Giustizia ed altri Organi
 - Giudice Sportivo Nazionale;
 - Corte Sportiva di Appello, se istituita;
 - Tribunale Federale;
 - Corte Federale di Appello;
 - Procura Federale;
 - Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
 - d) Altre strutture
 - Centro Studi.
3. I componenti degli Organi della FIMg, di norma, durano in carica 4 anni le corrispondenti al ciclo olimpico e sono rieleggibili con eccezioni previste nel presente Statuto.
4. I Componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.
5. La loro funzione è esercitata a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese.
6. Le funzioni esclusive degli organi federali non sono delegabili. In casi di urgenza, il Presidente Federale può adottare ed provvedimenti in luogo del Consiglio Federale.
7. I suddetti provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

8. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società sportive né direttamente né per delega in occasione delle Assemblee nazionali.
9. I componenti degli Organi fatta eccezione del Collegio dei Revisori che senza giustificato motivo risultano assenti per tre sedute consecutive decadono ipso facto dalle funzioni.
10. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
11. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla decadenza dovrà essere celebrata l'Assemblea Straordinaria all'interno della quale dovranno essere ricostituiti gli organi decaduti.

CAPO I

ORGANI CENTRALI

Art. 14 - Assemblea Nazionale: composizione, convocazione e diritto di voto

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva e quelle straordinarie sono composte dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto o da loro delegati e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto a voto eletti dalle rispettive assemblee regionali di categoria (come previsto all'art. 12 commi 2 e 3). I Tecnici aventi diritto a voto sono gli iscritti nell'apposito ruolo come previsto dal precedente art. 8. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi (sino al riconoscimento del CONI l'Assemblea verrà convocata ogni anno per approvazione del bilancio).
4. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee; inoltre la stessa preclusione è prevista nei confronti di chiunque abbia subito una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
5. Le assemblee sono indette con allegato elenco degli aventi diritto a voto dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno 60 giorni prima del giorno della celebrazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto a voto. A tal fine i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno dell'assemblea.

6. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata:
- a) ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno;
 - b) qualora ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - c) a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno delle associazioni e delle società aventi diritto a voto;
 - d) dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - e) a seguito di mancata approvazione dei Bilanci Federali da parte della Giunta Nazionale del CONI o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle Società ed Associazioni Sportive affiliate purché in possesso dei requisiti per partecipare alla suddetta Assemblea.
7. Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla indizione della stessa.
8. L'Assemblea nazionale straordinaria può essere convocata per:
- a) deliberare sulla proposta di scioglimento della FIMg;
 - b) integrare o rinnovare gli Organi Federali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, a seguito del riconoscimento CONI, da sottoporsi per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI.
9. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate.

Art. 15 - Validità delle Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie elettive, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo, con almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Le Assemblee straordinarie per la modifica dello Statuto sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Federale nomina la commissione verifica poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche Federali elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamati ad operare.

4. Analogamente sarà l'Organo legittimato ad indire l'Assemblea che nominerà la commissione verifica poteri per le assemblee regionali.
5. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi, due membri supplenti e dal segretario che non ha diritto al voto.
6. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il minimo su indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
7. L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti candidati alle cariche Federali.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva

1. L'Assemblea Nazionale elettiva, che si tiene entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo dei giochi olimpici estivi, elegge con votazioni separate e successive:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) sei Consiglieri Federali dei quali:
 - quattro componenti in rappresentanza degli Affiliati;
 - un componente in rappresentanza degli Atleti;
 - un componente in rappresentanza dei Tecnici;
 - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
2. La stessa Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
3. Gli argomenti proposti dagli aventi diritto saranno inseriti nell'ordine del giorno con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 17 - Votazioni nelle Assemblee

1. Le votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per:
 - a) alzata di mano e controprova;
 - b) appello nominale;
 - c) scrutinio segreto se richiesto da almeno il dieci per cento degli aventi diritto a voto.
2. La votazione per acclamazione all'unanimità è ammessa per il conferimento della tessera d'Onore, per la nomina di Presidenti Onorari e per la nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli scrutatori di ogni Assemblea.

3. Le elezioni alle cariche Federali avvengono mediante votazione a scheda segreta.
4. L'Assemblea nazionale sia ordinaria che straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
5. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per tutti gli Affiliati e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di una successiva Assemblea.
6. In sede di Assemblea elettiva risultano eletti i candidati che hanno raggiunto nelle rispettive categorie il maggior numero di voti ad eccezione del Presidente Federale.
7. In caso di parità si procede alla individuazione dell'eletto mediante ballottaggio.

Art. 18 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali

1. All'Assemblea nazionale ordinaria elettiva e all'Assemblea straordinaria partecipano gli affiliati aventi diritto a voto nella persona del Presidente o di un suo delegato regolarmente tesserato componente il Consiglio Direttivo avente diritto a voto, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto.
2. Partecipano senza diritto al voto: il Presidente della FIMg, i membri del Consiglio Federale, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati.
3. Possono assistere: i rappresentanti degli Ufficiali di gara, i membri degli Organi di giustizia e della Procura Federale, i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti purché componenti il Consiglio Direttivo degli Affiliati che non hanno ancora maturata l'anzianità di diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.
4. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie la partecipazione con diritto a voto è riconosciuta:
 - a) alle Associazioni e Società che abbiano i requisiti previsti al precedente art. 6 lett. b);
 - b) ai rappresentanti degli Atleti eletti ai sensi del presente statuto nelle assemblee regionali di categoria;
 - c) ai rappresentanti dei Tecnici eletti ai sensi del presente statuto nelle assemblee regionali di categoria.
5. Ciascun rappresentante degli Affiliati nelle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere delegato da affiliati nella stessa regione. In tal caso, oltre al proprio, può essere portatore di altri voti in numero di:
 - a) uno se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;

- b) due fino a 200 associazioni e società votanti;
 - c) tre fino a 500 associazioni e società votanti;
 - d) quattro fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - e) cinque oltre le 1000 associazioni e società votanti.
6. Per rappresentante degli affiliati s'intende il Presidente degli stessi, o in caso di suo impedimento, dai dirigenti in carica che lo sostituiscono.
 7. I rappresentanti di Atleti e di Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali, non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati.
 8. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali, non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
 9. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma. 4 lettere a, b, c, è portatore dei seguenti voti, purché abbiano svolto almeno due attività sportive federali (esclusa la formazione) in entrambi i precedenti due anni:
 - Associazione Amatoriale: 1 voto;
 - Associazione Promozionale: 3 voti;
 - Associazione Agonistica: 5 voti;
 - Rappresentanti Atleti: 1 voto;
 - Rappresentanti Tecnici: 1 voto.
 10. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della FIMg o, in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea.
 11. Per l'assemblea straordinaria di scioglimento della Federazione vale quanto previsto dall'art. 21, comma terzo del Codice Civile.
 12. Eventuali ricorsi presentati prima dell'inizio dell'Assemblea avverso l'attribuzione di voto, o della validità dell'Assemblea, presentati prima della conclusione della stessa, debbono essere esaminati con immediatezza dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa. I ricorsi sullo svolgimento dell'Assemblea presentati dopo la chiusura dell'Assemblea, debbono essere presentati al Tribunale Federale.

Art. 19 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale. A tal fine, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti;
 - b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali sentito il Consiglio Federale e, ottenuto il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata, previa consultazione con il CONI;
 - c) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - d) nomina il Segretario Generale della Federazione, su approvazione del Consiglio Federale e, ottenuto il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata, previa consultazione con il CONI;
 - e) Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.
- 3.** Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentanti in assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggi, in caso di parità di candidati che ottengono il maggior numero di voti.
- 4.** Il Presidente Federale dura in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Tuttavia chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica ma è confermato qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Nel caso il Presidente uscente, candidato al terzo mandato consecutivo, non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55%, dei voti validamente espressi ed in presenza almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti, in caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà partecipare.
- 5.** Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione.
- 6.** Il Presidente inoltre ha le seguenti competenze:
- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;
 - b) convocare l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri Organi, o delegarne la firma;
 - d) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione;

- e) concedere i provvedimenti di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena e, in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
7. E' responsabile unitamente ai componenti il Consiglio Federale nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
 8. Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.
 9. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.
 10. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione a commissioni interne ed esterne.
 11. In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha il rinnovo della elezione del Presidente e del Consiglio Federale con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vicepresidente vicario, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
 12. Se il Presidente presenta le dimissioni si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale e l'ordinaria amministrazione spetta al Consiglio Federale unitamente al Presidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.
 13. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, l'ordinaria amministrazione viene espletata dal Vicepresidente, unitamente al Consiglio Federale.

Art. 20 - Il Consiglio Federale: composizione

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede;
 - b) sei Consiglieri dei quali:
 - numero quattro componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;
 - numero un componente eletto dai rappresentanti degli Atleti aventi diritto a voto;
 - numero un componente eletto dai rappresentanti dei Tecnici aventi diritto a voto.
2. Il Presidente non rientra nel conteggio.
3. Ogni avente diritto a voto non potrà esprimere preferenze per più dei due terzi degli eleggibili per ogni categoria.

4. Nella eventualità di un numero maggiore di candidature per ogni disciplina, verranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti secondo le procedure previste dal presente Statuto.
5. Fermo il numero dei componenti, possono altresì far parte quali membri di diritto del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali leghe ovvero i membri italiani chiamati a far parte del Consiglio Direttivo della EMF, WMF.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - b) quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno cinque consiglieri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati, senza diritto a voto, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto a voto, tutti coloro che il Consiglio e/o il Presidente riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
5. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
7. La convocazione da farsi con almeno sette giorni di preavviso, può avvenire a mezzo telegramma, lettera raccomandata, posta prioritaria, e-mail, fax, o telefonico in caso di urgenza con successiva conferma scritta.
8. Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale indirizza l'attività della Federazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. Il Consiglio Federale è l'organo preposto

alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza del buon andamento della gestione federale.

2. In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) elegge alla prima riunione al suo interno su proposta del Presidente fino a due Vicepresidenti di cui il primo con funzioni di vicario;
- c) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale;
- d) indice le Assemblee Nazionali e quelle elettive Regionali in occasione della costituzione dei relativi comitati;
- e) nomina i Componenti della Commissione Verifica poteri in occasione di ogni Assemblea;
- f) delibera e approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di Esercizio entro il 15 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti (il seguente punto avrà validità a seguito del riconoscimento del CONI. Nel frattempo il bilancio di Esercizio sarà approvato dall'Assemblea);
- g) approva le variazioni del Bilancio di previsione;
- h) delibera i regolamenti per l'attuazione dello Statuto, quello di giustizia sportiva che, una volta ottenuto il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata, trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
- j) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente;
- k) delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società e delle Associazioni;
- l) stabilisce le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento della Federazione;
- m) determina i fondi per l'organizzazione delle gare;
- n) designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
- o) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- p) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei Componenti dei rispettivi Comitati;
- q) provvede, nelle ipotesi previste dagli articoli del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua eventuale revoca;
- r) in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali interessati deliberandone il commissariamento;
- s) iscrive nell'apposito Albo i Tecnici (istruttori, allenatori, preparatori e maestri);
- t) iscrive nell'apposito Albo gli Ufficiali di Gara;
- u) nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;

- v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- w) esamina i programmi delle gare a carattere nazionale, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l'approvazione quando non siano conformi ai Regolamenti o normative impartite;
- x) indice i campionati d'Italia e le altre competizioni di rilevanza nazionale;
- y) delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni che intendono affiliarsi e ne approva gli Statuti e le relative modifiche;
- z) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

Art. 23 - Decadenza del Consiglio Federale

1. La cessazione della carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza del Consiglio Federale.
2. In caso di impedimento definitivo del Presidente si fa riferimento a quanto disciplinato dal precedente art. 19.
3. Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette giorni, dalla metà più uno dei consiglieri, si determina l'immediata decadenza del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento che ha determinato l'evento.
4. La decadenza per qualsiasi causa del consiglio Federale non si estende agli organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 24 - Integrazione del Consiglio Federale

1. In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
3. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la detta funzionalità.

Art. 25 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Nazionale può istituire il Consiglio di Presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente Federale che lo presiede, dal Vicepresidente vicario, dal Consigliere Tecnico. Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo Amministrativo della Federazione. Esso esercita il controllo contabile della Federazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI una volta ottenuto il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale (il seguente comma avrà validità a seguito del riconoscimento del CONI).
3. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
4. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili (sino al riconoscimento del CONI il Collegio sarà composto da tre componenti di cui solo il Presidente dovrà essere dotato dei requisiti presenti nel presente articolo).
5. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIMg;
 - c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;

- f) esaminare i conti resi dalle Commissioni Nazionali delle specialità sportive e dai Comitati Regionali.
7. I revisori dei conti possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso le strutture centrali e periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale.
 8. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
 9. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente e i membri effettivi sono invitati, a cura della Segreteria federale, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della Federazione che adottano provvedimenti amministrativi.
 10. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale. Il Collegio dei Revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
 11. In caso di vacanze tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti. Sarà il CONI a provvedere alle nuove nomine una volta ottenuto il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata.

Art. 27 – Il Presidente Onorario

1. La carica di Presidente Onorario viene conferita con votazione per acclamazione alla unanimità dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, come da art. 17 comma 2.
2. Il Presidente Onorario è tesserato a titolo gratuito per la Federazione e può partecipare senza diritto di voto ad ogni Consiglio Federale Nazionale.
3. Il Presidente Onorario perde il titolo in caso di squalifiche o sanzioni superiori ad anni due.

Art. 28 – I Soci Onorari

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale o di uno dei consiglieri federali, può insignire della carica di Socio Onorario qualunque individuo meritevole di tale nomina.
2. Il Socio Onorario è tesserato a titolo gratuito per la Federazione.

3. Il Socio Onorario perde il titolo in caso di squalifiche o sanzioni superiori ad anni due.

CAPO II

ORGANI PERIFERICI

Art. 29 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto, o loro delegati purché componenti il Consiglio Direttivo Societario regolarmente tesserati alla FIMg, con sede nella Regione.
2. Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca può rappresentare per delega scritta, oltre la Società di appartenenza avente diritto al voto una sola Società a condizione che il numero di società affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20.
3. Il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea Regionale, che può essere ordinaria elettiva, ordinaria non elettiva e straordinaria, è l'organo sovrano del Comitato Regionale. E' indetta dal comitato stesso e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci salvo i casi statutariamente previsti.
5. Nel caso di una nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente Federale a seguito di delibera del Consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.
6. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei giochi olimpici estivi.
7. L'Assemblea Regionale ordinaria non elettiva si svolge entro il 31 dicembre di ogni anno.
8. L'assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno degli aventi diritto a voto della Regione o della metà più uno dei componenti il Comitato Regionale.
9. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostruire l'intero organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

10. Le Assemblee ordinarie e straordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
11. Per quanto non contemplato dal presente articolo si richiamano le norme relative stabilite per l'Assemblea Nazionale in quanto applicabili.

Art. 30 - Competenze assemblee Regionali

1. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva:
 - a) Elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e quattro componenti del Consiglio Regionale, tesserati presso gli affiliati della Regione con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva;
 - b) Delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale ordinaria non elettiva:
 - a) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività agonistica e sull'attività promozionale e giovanile dell'anno successivo;
 - b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) approva i calendari delle gare regionali;
 - d) approva la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio Regionale.
3. L'Assemblea Regionale straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti - secondo quanto previsto dal presente Statuto – i membri del Consiglio Regionale;
 - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 31 - Il Comitato Regionale

1. Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla FIMg almeno 10 Società Sportive con diritto di voto è costituito, con deliberazione del Consiglio Federale, il Comitato Regionale retto da un Consiglio composto come previsto da Statuto ed eletto dall'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente della FIMg.
2. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, nella sua prima riunione, un Vicepresidente tra i componenti del Consiglio stesso;

- b) promuove, propaganda, disciplina l'attività degli sport tradizionali nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - c) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
 - d) amministra gli eventuali fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale;
 - e) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione sulla gestione del Comitato;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - g) cura e provvede alla formazione dei Tecnici;
 - h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione.
3. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti, in esso incluso il Presidente o il Vicepresidente.
4. Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza del Consiglio Regionale e per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 32 - Il Presidente del Consiglio Regionale

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico.
2. Rappresenta ai soli fini sportivi la FIMg, nel territorio di competenza.
3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
4. Convoca, con preavviso di almeno sette giorni, tramite telegramma, raccomandata, posta prioritaria, fax, e-mail o telefonicamente in caso di urgenza con successiva conferma scritta e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIMg.

Art. 33 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma del precedente articolo 31, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per il quadriennio olimpico, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.

2. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI

Art. 34 - Principi della Giustizia sportiva

1. La giustizia della FIMg è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto Federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI. I componenti degli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

- 6.** Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 7.** I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
- 8.** La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la FIMg è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
- 9.** I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 10.** Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
- 11.** I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

- 12.** Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo (comma da ritenersi valido a seguito del riconoscimento CONI).

Art. 35 - Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

8. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono

esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 36 - Procura Federale

1. Presso la FIMg è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e, in caso di nomina, di tre Sostituti Procuratore, che coadiuvano il Procuratore Federale.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
4. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 37 - Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
- c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 38 - Amnistia

1. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione nonché le sanzioni accessorie, lasciando permanere tutte le altre conseguenze previste dalle norme statutarie o regolamentari.
2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale solo in occasioni eccezionali e può essere totale, ovvero per fatti commessi sino al giorno precedente la data di concessione, o parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo.
3. Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa, e nel caso in cui vi siano giudizi in corso che vertono su infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. L'amnistia può essere concessa sotto condizione o sottoposta ad obblighi. Non si applica a recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 39 - Indulto

1. L'indulto condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta in un'altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che, in quest'ultimo caso, il provvedimento disponga diversamente.
2. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari e la sua efficacia è circoscritta alle violazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

3. In caso di concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 40 - Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FIMg hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

Art. 41 - Arbitrato Federale

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti interessati possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali che vertano su questioni meramente patrimoniali e siano originate dalla loro attività sportiva od associativa ai sensi dell'art. 806 e seguenti cod. proc. civ., qualora le stesse non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO IV

ALTRE STRUTTURE FEDERALI

Art. 42 - Centro Studi

1. Il Centro Studi è una struttura che esplica la sua attività sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Segretario Generale per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. e) ed f) del presente Statuto, esplicitando ruolo anche di Scuola Federale Nazionale.

Art. 43 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione del Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FIMg, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e della Consulta delle Strutture Territoriali e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FIMg, ad esclusione degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FIMg;
 - d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FIMg;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE – ELEGGIBILITÀ

Art. 44 - Requisiti per ricoprire le cariche federali

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti nel presente Statuto e nei regolamenti federali, per poter ricoprire cariche elettive federali occorre:
 - a) essere cittadini italiani ad avere raggiunto la maggiore età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) essere stati tesserati alla FIMg alla data di presentazione della candidatura. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in attività o essere stati tesserati nella rispettiva categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio. Tale requisito del tesseramento non è richiesto per il Collegio dei Revisori dei Conti, per gli Organi di Giustizia, per la Procura Federale e per la Commissione Federale di Garanzia;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

2. Salve le ulteriori cause di ineleggibilità previste nel presente Statuto e nei regolamenti federali, sono ineleggibili coloro che:
 - a) Hanno come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - b) Sono in controversia giudiziaria contro il CONI, la Federazione, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - c) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

3. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 45 - Presentazione delle candidature

1. Chi intenda concorrere a rivestire cariche:

- a) all'interno degli Organi Centrali e di Giustizia sportiva di secondo grado deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea elettiva;
 - b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza, quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva.
2. Ogni interessato potrà presentare una sola candidatura per ogni Assemblea.
 3. In caso di mancata accettazione di candidatura l'interessato potrà presentare motivato ricorso, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione e comunque almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva, al Presidente del Tribunale Federale. La decisione deve essere comunicata all'interessato ed alla Segreteria Generale almeno 48 ore prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Art. 46 - Incompatibilità

1. La qualifica di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della FIMg.
2. Le cariche di Presidente Federale e di componente del Collegio dei Revisori dei conti e di membro degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della FIMg.
3. Le cariche di Presidente Federale, Vicepresidente e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI.
4. L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi carica federale con le cariche sociali e con le qualifiche di Tecnico.
5. In tali casi l'interessato dovrà optare o per l'uno o per l'altro incarico federale elettivo, centrale o periferico, della stessa Federazione entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
6. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. E' incompatibile con la carica ricoperta e deve essere dichiarato decaduto colui che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale è stato eletto o nominato.
8. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte all'uno o agli altri.

9. E' incompatibile l'assunzione di cariche direttive in più di una società sportiva affiliata alla FIMg.

Art. 47 - Commissioni e Consulenze

1. Per il migliore funzionamento dell'attività il Consiglio Federale può avvalersi sia dell'opera di Commissioni cui demandare compiti specifici, programmi di attività e studi, che dell'opera di consulenti esterni.

TITOLO V

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 48 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FIMg è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e Fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 49 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della FIMg coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.

Art. 50 - Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Federale.
2. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio Federale il Bilancio di esercizio corredato sia dalla relazione del Collegio dei Revisori che del Consiglio Federale (sino a quando la Federazione non sarà riconosciuta dal CONI l'Assemblea avrà il compito di approvare il bilancio su base annuale)

3. I bilanci e le relazioni illustrative sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI (il seguente comma avrà validità a seguito del riconoscimento del CONI).
4. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, si applica quanto stabilito all'art. 14, comma 6.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal CONI, e, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione del prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI, e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Anno Sportivo Federale

1. L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.
2. Per i tesserati di qualunque disciplina sportiva il vincolo sportivo è annuale.
3. Per svincolarsi è sufficiente dare comunicazione scritta con lettera raccomandata o e-mail da inviarsi al Presidente dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima gara ufficiale della stagione agonistica.

Art. 52 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto al voto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. Per la validità dell'Assemblea è richiesto il quorum previsto dall'art. 15 comma 2.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 53 - Scioglimento della FIMg

1. Nell'ipotesi di scioglimento della FIMg si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 54 - Disposizione di attuazione

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione ed alla pratica del minigolf sono disciplinate da Regolamenti Federali.

Art. 55 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
2. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 19, comma 4 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art.36-bis, co. 5, dello Statuto CONI.